



# COMUNE DI TELGATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza V. Veneto, 42 – 24060 Telgate (BG)

Tel. 035830121 – Fax 0354421101

Codice Fiscale e P.IVA 00240940163 – e-mail: [tecnico@comune.telgate.bg.it](mailto:tecnico@comune.telgate.bg.it)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE

Art. 81, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n°. 7 del 23/02/2017

## **ART. 1 - FINALITÀ, COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e della DGR 6 agosto 2008, n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni è istituita la Commissione per il Paesaggio del comune di Telgate;
2. La stessa è composta da tre membri, compreso il Presidente, aventi particolari e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica-ambientale, la cui competenza ed esperienza tecnica sia dimostrata da titolo di studio e dal curriculum professionale, designati dalla Giunta Comunale tra le candidature pervenute a seguito dell'apposito avviso pubblico;  
Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea, abilitazione all'esercizio della professione, essere iscritto all'albo o all'ordine professionale di riferimento ed aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente.  
I membri della Commissione dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. Ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni ad albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allagato alla candidatura presentata.  
La Commissione è nominata con provvedimento della Giunta comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico
3. Esercita la funzione di segretario della Commissione, senza diritto di voto, il Tecnico Comunale.
4. I membri nominati restano in carica per tutta la durata della Giunta Comunale e comunque sino alla designazione della nuova Commissione.
5. I componenti dimissionari o che cessano la carica vengono sostituiti con provvedimento della Giunta Comunale; i sostituiti restano in carica sino alla nomina dei sostituti.
6. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive o che non partecipa, anche se giustificato, a cinque sedute consecutive, decade dall'incarico.
7. Il commissario che nel corso del mandato si dovesse trovare nelle condizioni d'incompatibilità di cui al successivo articolo 2, decade dall'incarico.
8. Sulla decadenza si pronuncia la Giunta Comunale, provvedendo contestualmente alla sostituzione del membro decaduto.
9. Analogamente a quanto previsto dalla D.G.R. 15 marzo 2006, n. VIII/2121, ai membri della Commissione che hanno un domicilio ad una distanza superiore a 30 Km dal Comune di Telgate viene riconosciuta un'indennità per il rimborso delle spese di viaggio da calcolarsi sulla base delle tariffe ACI in vigore.

## **ART. 2 – CASI DI INCOMPATIBILITÀ**

1. I componenti della commissione:
  - a. non possono essere consiglieri comunali o membri della giunta comunale;
  - b. non devono avere in essere un rapporto di dipendenza (pubblico impiego), continuativa o temporanea, con il comune o enti, aziende o società da esso dipendenti e non devono aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente P.G.T. ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
  - c. non devono avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione;
  - d. non devono avere processi di natura amministrativa in corso con il comune;
  - e. non devono avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della giunta o consiglio comunale;
  - f. non possono essere membri della Commissione edilizia e devono, altresì, astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. I componenti della commissione devono consegnare al comune apposita autocertificazione attestante l'assenza dei casi di incompatibilità elencati al precedente comma 1.

### **ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
  - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
  - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
  - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
  - sui piani attuativi
  - Sui permessi di costruire di ristrutturazione urbanistica
  - Sui permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
3. La commissione per il paesaggio può sentire i progettisti, invitandoli a presenziare, per avere chiarimenti sui progetti presentati, od effettuare sopralluoghi, quando lo ritenga necessario, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l'espressione del parere.

### **ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata, con l'invito scritto, dal Segretario della Commissione su richiesta del Responsabile del Servizio tecnico;
2. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione tramite e-mail e/o posta certificata.
3. Il termine di cui al precedente comma 2, può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del responsabile del Servizio Tecnico, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

### **ART. 5 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente la Commissione.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui al precedente articolo 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

### **ART. 6 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Responsabile del Servizio Tecnico.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispose la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

#### **ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### **ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.